



D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 338*.

Il Volume di Daniele Porena ripercorre – dalla nascita – la storia della continua migrazione di un principio, quello della sostenibilità, che si sta imponendo come uno dei concetti emergenti del costituzionalismo contemporaneo e che sembra ormai pronto per assumere valore di “paradigma postmoderno” capace, come tale, di innervare il complesso degli ordinamenti (p. 10). Infatti, una ricerca svolta sul testo delle Costituzioni dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite mostra come 53 di esse utilizzino il sostantivo ‘sostenibilità’, l’aggettivo ‘sostenibile’ o la locuzione ‘sviluppo sostenibile’ (T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE*, n. 1, 2016).

Il viaggio dell’ideale di sostenibilità non può che essere animato da pregnanti questioni filosofiche: il concetto non può, infatti, non essere ricondotto all’obiettivo della preservazione dei bisogni delle generazioni future. L’attenzione al tema, in particolare, si è andata moltiplicando a causa della recente introduzione, in alcune carte costituzionali, del principio collegato alle questioni economico-finanziarie, soprattutto in relazione all’equilibrio di bilancio e alla misura dell’indebitamento pubblico. Tuttavia, è questo solo l’ultimo approdo di un concetto che parte da lontano e cioè, in particolare, dalle questioni ambientali e dal diritto internazionale, non prima di essere stato indagato dalla filosofia politica e da quella morale. In particolare, da una prospettiva prevalentemente collocata nell’ambito della materia ambientale, il principio di sostenibilità si è nel tempo “emancipato”, arrivando ad essere sempre più spesso associato ai più generali ambiti dell’organizzazione sociale ed economica delle collettività, attraverso una tendenza di progressiva “giuridicizzazione”, dapprima sul versante del diritto internazionale e comunitario e poi in quello costituzionale. Evidentemente, però, il salto dalla prospettiva

* Contributo sottoposto a *peer review*.

morale a quella giuridica non è stato privo di forti elementi di criticità che l'Autore indaga dettagliatamente nel corso dell'opera. Criticità che sopraggiungono nel momento in cui, in particolare, si inizia a ragionare di “diritti delle generazioni future”. Infatti, sostenibilità e generazioni future sono concetti inevitabilmente collegati: la definizione accettata come ufficiale di sviluppo sostenibile è quella considerata sostenibile “*the development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generations*” (“*Our Common Future*”, Report of the World Commission on Environment and Development, c.d. ‘Brundtland Commission’, 1987).

Il problema è preliminarmente affrontato sul piano della teoria generale, della teoria della giustizia e su quello del pensiero giuridico-filosofico: infatti, il problema etico precede quello più strettamente giuridico.

Il primo capitolo si apre ricordando il principio di civiltà giuridica enunciato nella costituzione “giacobina” del 1793 (“*Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future*”) che sintetizza l'ideale repubblicano del concetto di autonomia collettiva, in base al quale vi è una permanente attitudine della comunità a determinare le proprie finalità generali. Ciascuna generazione, infatti, deve essere nelle condizioni di forgiare le proprie leggi, modificando quelle già introdotte dalla generazione precedente. Questo comporta, evidentemente, che la generazione corrente dovrebbe sempre tenere in conto la reversibilità delle proprie scelte. Se, infatti, nessuna generazione può assoggettare alle sue leggi le generazioni future, allora significa anche che nessuna generazione può assoggettare le successive alle conseguenze che di fatto causa – irreversibilmente – con le proprie scelte. Già questo ragionamento è sufficiente per scorgere come il principio non sia valido per le sole scelte ambientali: infatti, non meno convincente è il “richiamo a quella sorta di *taxation without representation* che l'accumulo di strabordanti posizioni debitorie finisce per comportare a carico delle future generazioni” (p. 21).

L'attenzione dell'Autore si sposta poi verso l'egualitarismo: dalla *égalité* rivoluzionaria al *welfare state* del dopo-guerra, infatti, gli ordinamenti giuridici hanno codificato principi costituzionali di portata paradigmatica e destinati ad ispirarne la complessiva architettura. Nell'ottica dell'egualitarismo il problema si pone nella dialettica tra interessi collocati in capo a generazioni tra loro non coesistenti. La natura relazionale del concetto di eguaglianza, infatti, sconta severe criticità legate all'assenza di una delle parti della “relazione intersoggettiva”. Tuttavia, la conservazione di elementari condizioni sociali al fine di preservare la dignità dell'individuo già rappresenta un possibile terreno di ragionamento. Così, ad esempio, l'insostenibilità finanziaria di un sistema previdenziale o sanitario determinerebbe conseguenze ineguaritarie laddove le generazioni future fossero escluse dal soddisfacimento di tali bisogni. È di prima evidenza come una ripartizione delle posizioni in modo tale che alle generazioni presenti spettino i diritti ed alle

generazioni future rimanga solo da onorare i debiti integrerebbe una patente violazione del nucleo più elementare del principio di uguaglianza.

Anche le teorie contrattualiste devono porsi il problema del rapporto con le generazioni future, sebbene la mancanza di identità del soggetto futuro e l'assenza di capacità negoziale in capo allo stesso ne fa "parte debole" del rapporto. La sorte di chi non ha preso parte alla "stesura" del contratto sociale è l'interrogativo intorno al quale ruota un elemento di rilevante difficoltà teorica. Infatti, chi non ha preso parte alla pattuizione ne dovrà osservare i contenuti sebbene derivanti da una "fonte eteronoma". Tuttavia, le teoriche della giustizia di matrice contrattualista non sembrano teleologicamente orientate all'idea del contratto in sé considerato, che sembra integrare, piuttosto, lo strumento mediante il quale l'organizzazione sociale prende forma (p. 54). Il fine, tuttavia, è un altro ed è rappresentato dai diritti. Spostando così l'attenzione dal contratto ai diritti, si giunge ad un fondamento razionalistico, e cioè l'idea di un nucleo irriducibile di posizioni fondamentali di cui l'individuo è titolare in quanto tale: qui il collegamento con le posizioni astrattamente ascrivibili alle future generazioni è agevole, data l'universalità come caratteristica peculiare delle posizioni fondamentali. L'universalità dei diritti si traduce, infatti, nell'atemporalità degli stessi e l'identificazione dell'umanità quale centro di imputazione dei diritti fondamentali impedisce un "frazionamento" temporale del loro riconoscimento (p. 57).

Letta in quest'ottica, la Costituzione – se non "contratto" vero e proprio tra generazioni – assume il valore di impegno della comunità verso se stessa e verso i posteri: la comunità si lega all'albero maestro della Costituzione, ponendo limiti e vincoli alla determinazione delle proprie finalità generali onde evitare che, nel tempo, possa cedere al "richiamo delle sirene" e correre i pericoli legati alla compressione di principi e diritti fondamentali (il richiamo è alla celebre immagine di J. Elster, *Ulysses and the Sirens*, Cambridge, 1979, p. 39 ss).

La riflessione dell'Autore prosegue poi attraverso la disamina del concetto di "dignità" che, sebbene "indeterminato", arriva ad assumere il ruolo di vera e propria chiave di volta sulla quale si sorregge l'arco complessivo dei diritti fondamentali. Il valore della dignità finisce così per radicare un vincolo di rispetto per l'umanità come tale e indipendentemente da ogni riferimento politico e territoriale o generazionale: la dignità è, infatti, "l'umanità stessa" (I. Kant, *La metafisica dei costumi, II, Principi metafisici della dottrina della virtù*, Bari, 1991, p. 333).

Passaggio obbligato della ricostruzione filosofica e in qualche modo pregiuridica del concetto di sostenibilità non può che essere quello dell'analisi delle riflessioni di John Rawls e Hans Jonas: infatti, nel ragionamento di matrice kantiana, l'esercizio della ragione pura impone un imperativo categorico universale (e dunque necessariamente metagenerazionale) che giustifica i termini di un vincolo posto all'agire morale di una

generazione per la preservazione di quelle successive. È, in questo senso, la prevalenza del dovere, del diritto oggettivo sul diritto soggettivo, a fondare la responsabilità anche verso chi non c'è ancora.

“Opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere in ogni tempo come principio di una legislazione universale”: l'imperativo categorico di Kant ha rappresentato così l'intuizione a partire dalla quale sono state offerte le più approfondite ricostruzioni di un principio generale di sostenibilità e di responsabilità verso le future generazioni (p. 68).

La “traduzione” più fedele della massima kantiana è stata offerta da Hans Jonas. Il suo principio di responsabilità, in particolare, ha previsto di agire “in modo tale che le conseguenze del tuo agire siano compatibili con la permanenza della vita sulla terra”. L'idea della conservazione della vita è l'elemento indispensabile capace di sorreggere un'etica dei doveri e delle responsabilità.

Rawls, invece, parte dalla sua “condizione originaria”, una situazione ideale caratterizzata dalla mancata conoscenza delle concrete condizioni di vita godute dai soggetti decisorii. Il “velo di ignoranza”, al disotto del quale ogni decisione ordinamentale dovrebbe essere assunta, identifica nella sostanza l'esercizio di una razionalità pura, non strategica e, come tale, non condizionata dalle proprie preferenze, aspirazioni o, in generale, dal proprio “piano di vita” (p. 71). In questa costruzione il fatto di essere nati nella generazione “successiva” non costituisce, di per sé, una colpa né può essere un merito essere nati in quella precedente. La “irrilevanza temporale” postula quindi la necessità che le scelte ordinamentali non siano influenzate dalla volontà di favorire “un'epoca a discapito di un'altra”. Rawls risolve la questione col dovere di ‘giusto risparmio’, inteso quale limite che ciascuna generazione deve imporre a se stessa in funzione del benessere della successiva.

L'utilitarismo, infine, teoria filosofica che pone l'aspirazione alla massimizzazione dell'utilità al vertice dei valori, ha almeno inizialmente in sé radicata l'idea dello scambio e rivelerebbe così una sostanziale inadeguatezza rispetto alla possibilità di valorizzare posizioni non consolidate nello scenario sincronico degli interessi emersi (p. 78). Tuttavia, nel tempo si sono moltiplicate le “versioni o forme” dell'utilitarismo e non sono mancati autori persuasi del fatto che l'adozione di una teoria della giustizia di tipo utilitarista non solo non precluda la possibilità di contemplare e valorizzare la posizione delle future generazioni ma anzi, al contrario, che essa richieda ad ogni generazione di trasferire a quella successiva più di quanto abbia ereditato da quella precedente. Già a partire da Mill, in particolare, non è l'utilità legata alla contingenza temporale a dover essere valorizzata e massimizzata ma, al contrario, quella di “lungo periodo” che si manifesta anche lungo epoche differenti (J.S. Mill, *Sulla libertà*, ed. Milano, 2000, p. 57).

Le più forti criticità si rintracciano nelle “disarmanti” conclusioni cui perviene il

filosofo inglese Derek Parfit con la sua teoria della “non identità”, in base alla quale anche il più leggero scostamento dalle condizioni che hanno contribuito al concepimento di un individuo condurrebbe alla nascita di un individuo dall’identità completamente differente oppure al mancato concepimento dell’individuo stesso. Tuttavia – e necessariamente semplificando il ragionamento dell’A. – anche i diritti rappresentano il percorso conclusivo di un’astrazione. In questo senso, il diritto rappresenta comunque un approdo di tipo induttivo e maturato quindi per via di astrazione. Non si può pertanto privarne una categoria – anch’essa astratta e concepibile in via induttiva – quale quella rappresentata dalle future generazioni.

Come ricordato, da queste basi filosofiche il concetto di sostenibilità migra poi nel diritto, attraverso un graduale processo di giuridificazione: la normazione convenzionale emanata in ambito Onu, trattati e convenzioni tra Stati, nonché il diritto comunitario originario e derivato hanno infatti da tempo assorbito nei propri principi quello di sostenibilità. La sostenibilità, nata nell’elaborazione giuridica ambientale, si è presto caratterizzata per il nesso inscindibile che lega l’aspetto ambientale a quello economico e sociale. Attraverso questo connubio la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono entrati non solo in una serie di Dichiarazioni internazionali ma anche in un ampio novero di sedi convenzionali.

Il richiamo continuativo al principio sembrerebbe aver conferito allo stesso valenza consuetudinaria, quale principio generalmente riconosciuto in seno alla Comunità internazionale: con le profonde implicazioni che ne derivano, anche in riferimento alle conseguenze sul piano dell’ordinamento interno: si pensi alla copertura costituzionale che l’art. 10 Cost. riconosce alle norme del diritto internazionale consuetudinario.

Anche in ambito comunitario è emersa la materia della sostenibilità sia sul piano della normazione originaria che su quello della normazione derivata. Nato anche qui in ambito ambientale, nel tempo l’impegno sul versante della sostenibilità dell’Unione è andato affermandosi in misura sempre crescente sul terreno dell’economia e della stabilità finanziaria.

Il principio ha poi fatto il proprio ingresso nelle Carte costituzionali, con conseguenze “pratiche” tutt’altro che irrilevanti. La sostenibilità si affaccia spesso nei preamboli delle Carte, la cui funzione proclamatoria, decisionale e programmatica rappresenta un riferimento non trascurabile da parte dei legislatori nelle delicate operazioni di bilanciamento tra principi costituzionali. Spesso, invece, non si riscontra l’affermazione del principio in termini “generalizzati”, ma è richiamato in corrispondenza di materie determinate che, per loro natura, sono più esposte ai rischi di un uso “incontrollato” della legislazione: equilibrio finanziario e sostenibilità della spesa sociale, tutela dell’ambiente, sfruttamento del suolo e conservazione di un contesto di vita salubre, preservazione dei patrimoni storici, paesaggistici ed artistici sono tutte materie sensibili

alle quali accostare il principio.

Soprattutto negli ultimi anni, in particolare, i legislatori costituzionali hanno introdotto nelle leggi fondamentali norme rivolte a vincolare, secondo criteri di sostenibilità, le decisioni di bilancio, limitando altresì il ricorso all'indebitamento pubblico. Come l'A. non manca di rilevare, sui profili dell'indebitamento in relazione alla tutela delle generazioni future deve essere fatta una distinzione centrale: l'indebitamento contratto in funzione di finanziamento della spesa corrente può essere indentificato come quello più idoneo a compromettere la sostenibilità del sistema e a scaricare i “costi di gestione” sulle generazioni future. Al contrario, risultano più “tollerabili” le forme di indebitamento destinate a sorreggere le spese in conto capitale, cioè quelle finalizzate a operazioni di investimento: in quest'ultimo caso, infatti, anche se gli oneri relativi all'estinzione delle obbligazioni pubbliche sono destinati a gravare anche sulle generazioni successive, è anche vero che queste riceveranno un beneficio di cui potranno godere.

Non bisogna tuttavia dimenticare come il concetto di sostenibilità – oltre al fondamentale aspetto relativo al rapporto intergenerazionale – ne contenga anche uno intragenerazionale. Letto in questa duplice ottica e collegato ai vincoli di finanza pubblica, nasce inevitabilmente il problema della conservazione di adeguati livelli di garanzia dei diritti fondamentali e dei bisogni delle generazioni presenti. Il problema del bilanciamento tra principi costituzionali in materia finanziaria ed altri principi fondamentali è questione che occupa il dibattito costituzionalistico anche italiano non solo a partire dalla riforma costituzionale del 2012. Se, infatti, è ragionevole ritenere che le generazioni presenti impongano a se stesse il dovere di non erodere la complessiva disponibilità di risorse finanziarie a detrimento delle generazioni future, è altrettanto indispensabile che questa “etica” non si spinga sino ad applicazioni che, in concreto, generino il paradosso per cui finisca per essere frustrato persino il nucleo irriducibile di posizioni e diritti fondamentali che, come tali, sono reclamati (anche, e soprattutto) dalle generazioni dei presenti (p. 153).

Nel terzo capitolo il principio di sostenibilità e la dimensione intergenerazionale sono indagati nelle pieghe dei principi fondamentali della Costituzione italiana. L'A. svolge un'analisi dei principi fondamentali della Costituzione nella chiave prospettica offerta dalla “questione” intergenerazionale. A partire dall'art. 1 Cost., la nozione di “popolo” ha visto estendere e restringere il proprio perimetro lungo direttrici e latitudini variamente orientate. La nozione può infatti essere idonea a comprendere non solo l'insieme dei cittadini viventi ma anche il complessivo insieme delle generazioni. Così intesa la compromissione dei bisogni delle generazioni venturose finirebbe per contraddire quella stessa nozione di ‘popolo’ che, solo nella sua pienezza e complessità, farebbe dello stesso il legittimo titolare della sovranità.

La stessa Corte costituzionale, in una recente sentenza (n. 88/2014), ha ripercorso le strade che hanno ispirato la legge costituzionale n. 1 del 2012, sostenendo come l'attuazione dei nuovi principi, e in particolare quello della sostenibilità del debito pubblico, implichi “una responsabilità che, in attuazione di quelli fondanti di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, *ivi* compresi quelli delle generazioni future”.

Il principio personalista è un altro appiglio sul quale si può basare una responsabilità intergenerazionale: infatti, la preesistenza dei diritti fondamentali rispetto alla stessa organizzazione giuridica ne postula l'anteriorità rispetto alla collettività dei viventi in una data epoca storica. Lo stesso richiamo all'uomo, anziché al “cittadino”, estende il perimetro dei diritti fondamentali ben oltre la *communitas civium*. La fonte “extra-positiva” da cui scaturiscono tali posizioni non si identifica con una “concessione” operata dalla collettività organizzata in favore dei soli individui che la compongono ma finisce per essere rivolta alla protezione della persona come tale ed indipendentemente dalla generazione alla quale essa appartiene.

Ancora, il riconoscimento della “dignità” come “clausola generale” esclude la possibilità che l'ordinamento possa sottrarsi dal fare i conti con le generazioni future.

Tutti questi principi costituzionali conducono alla conseguenza per cui la proporzionalità degli effetti prodotti dalla legge deve essere indagata anche in relazione agli esiti che la stessa è idonea a produrre sulle generazioni future: occorre dunque che i legislatori svolgano indagini e ricerche sugli effetti “nel tempo” delle normative che intendono adottare.

La stessa “uguaglianza”, sebbene non possa portare alla “cristallizzazione” dell'ordinamento, impone di valutare l'idea di una necessaria proporzione tra interessi in potenziale conflitto tra loro: quindi, ai fini della ragionevolezza di una disposizione legislativa occorre individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale ponderazione e, quindi, raffrontare il particolare bilanciamento con la gerarchia dei valori costituzionali.

Il quarto ed ultimo capitolo del Volume, infine, analizza più nel dettaglio le “materie” della sostenibilità: dalla costituzionalizzazione del principio di sostenibilità del debito pubblico negli artt. 81 e 97 Cost. al “patto intergenerazionale” nell'ordinamento previdenziale ed assistenziale, dalle criticità del sistema sanitario nazionale al principio dello sviluppo sostenibile nel quadro della elaborazione giuridica in materia ambientale, fino alle nuove linee riguardo una possibile “sostenibilità culturale”.

In conclusione, sul versante dei diritti fondamentali, le costituzioni non possono rinunciare all'idea che gli stessi siano patrimonio consolidato della civiltà giuridica senza che possano, dunque, essere ridotti a canone di costituzionalità esclusivamente destinato ad operare in funzione di una regolamentazione solo attuale di interessi emersi. I diritti

fondamentali costituiscono patrimonio giuridico dell'uomo che prescinde da quel "fatto arbitrario" rappresentato dalla nascita dei loro titolari nel corso dell'una o dell'altra generazione. Così, in una lettura coordinata con il principio di uguaglianza, conducono ad insistere lungo la strada del loro pieno rispetto, accortamente vigilato dalla giustizia costituzionale, anche in favore di chi succederà alle generazioni presenti.

Se è vero che l'evoluzione generazionale dei diritti è preceduta, storicamente, dalle minacce via via insorte al loro pacifico godimento (N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1997, p. XIII ss.), sembra lecito chiedersi, oggi, se le minacce recate ai posteri dal mutamento e dal deterioramento delle complessive condizioni socio-demografiche ed ambientali possano, anch'esse, concorrere al radicamento ed alla affermazione di una quarta generazione dei diritti nella quale includere anche quelli delle future generazioni (p. 308).

L'analisi di Daniele Porena traccia dunque un percorso di indagine rivolto alla affermazione del principio di sostenibilità come regola costituzionale di ordine generale ed è – ovviamente – molto più dettagliata rispetto alla breve ricostruzione operata in queste pagine.

Quello della sostenibilità – nei vari settori che lo stesso A. analizza nel dettaglio – è un prisma attraverso il quale leggere le varie arterie degli ordinamenti ma, sebbene abbia fatto il proprio ingresso fin dentro le costituzioni (ancorato anche ai principi fondamentali delle stesse carte costituzionali) e le leggi ordinarie, sembra ancora relegato ad un ruolo che rimane troppo spesso "sulla carta". Infatti, se declinato in termini di principi generali, il principio di sostenibilità difficilmente riesce ad avere un impatto per la soluzione di problemi concreti. Le clausole costituzionali sulla sostenibilità sono necessariamente formulate in termini generici e questo fa porre interrogativi sulla loro effettiva efficacia (in questo senso sia T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., p. 62 sia A. Jakab, *Sustainability in European Constitutional Law*, in *MPIL Research Paper Series*, n. 16, 2016, p. 8). Se, infatti, il legislatore non implementa adeguatamente tali clausole, si apre il problema della diretta applicabilità da parte dei giudici. Qualora, invece, tali clausole non fossero considerate *self-executing* e fossero qualificate come parametri per il giudizio di legittimità costituzionale, allo stesso modo la loro efficacia rimane dubbia; inoltre, si lascia per questa via un'estrema discrezionalità ai giudici costituzionali, che proprio in materie tecniche sarebbero chiamati ad indicare al legislatore le misure da adottare, così peraltro invadendo la sfera della discrezionalità politica. Se, dunque, le clausole sulla sostenibilità si configurano come disposizioni sostanziali, a carattere programmatico e che richiedono un intervento attivo dei poteri pubblici, il rischio è quello che non vi siano rimedi contro l'omissione o l'indifferenza del legislatore.

La storia della nascita, dello sviluppo e della migrazione continua del concetto di sostenibilità non può pertanto arrestarsi qui. Manca ancora, in tanti ambiti, il passaggio

della sostenibilità da principio – financo costituzionale – capace davvero di innervare l’ordinamento a criterio per influenzare concretamente il lavoro delle istituzioni: il tassello mancante è cioè il passaggio da principio a regola – in qualche modo procedurale – che permetta di tenere presente il futuro come orizzonte dell’azione dei pubblici poteri. Sebbene questo esuli dagli obiettivi del Volume in commento, sembra dunque necessaria una prospettiva evolutiva del principio, passando dal piano dell’affermazione del principio a quello del suo incameramento in soluzioni procedurali preposte alla tutela della sostenibilità delle decisioni prese. Al centro dell’attenzione deve essere dunque posto, innanzitutto, il procedimento legislativo. Si tratta, infatti, “di trovare il modo per incoraggiare i decisori politici ad adottare decisioni maggiormente orientate al futuro, se necessario inserendo nel procedimento pareri consultivi obbligatori, resi da organismi (anch’essi da disciplinare a livello costituzionale), deputati a farsi portatori delle esigenze delle generazioni future” (I. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., pp. 65-66).

Il “cuore operativo” del concetto di sostenibilità si deve dunque rintracciare nel tentativo di trovare risposte a quelle sfide sociali a lungo termine che non possono trovare contromisure efficaci tramite i meccanismi democratici, i quali si basano sui tempi delle elezioni e sono quindi strutturalmente poco lungimiranti. Tuttavia, sembra che il solo introdurre tale principio nelle Carte costituzionali non sia sufficiente per far ‘allungare lo sguardo’ ai decisori politici, superando la logica cannibale del ‘qui ed ora’ e imponendo in qualche modo anche una maggiore tutela delle generazioni future. Si rendono probabilmente allora necessarie altre “tecniche” per tutelare il principio e, in particolare, sembra che la tutela della sostenibilità – nell’insufficienza dei principi costituzionali – debba essere ricercata sul piano del rigore delle procedure.

A tal proposito sembra poter aiutare, come pure è stato proposto in dottrina, l’istituzione di un “*Sustainability Council*”, con l’intento di inserire nel procedimento un momento di natura tecnico-scientifica, che consenta una integrazione del momento della decisione legislativa col sapere scientifico (J. Tremmel, *Parliaments and future generations – the Four-Branches-Model*, in *The Politics of Sustainability. Philosophical Perspectives*, a cura di D. Birnbacher e M. Thorseth, Londra, Routledge, 2015). Il legislatore potrà così allontanarsi dal parere di tale organismo specializzato solo in modo motivato e trasparente.

Questo produrrebbe due conseguenze.

In primo luogo consentirebbe una valutazione più accurata di ragionevolezza da parte del giudice costituzionale, che si potrebbe basare anche su quel parere (e sulle motivazioni che il legislatore adduce per eluderlo), qualora il legislatore non l’abbia rispettato: in questo modo, peraltro, si arriverebbe anche ad una sorta di motivazione della legge, che sempre più spesso la stessa Corte sembra pretendere quando in gioco c’è la sostenibilità – soprattutto economico-finanziaria – contrapposta alla tutela dei diritti. Si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 70 del 2015 quando la Corte sottolinea l’assenza di

una analitica illustrazione delle ragioni finanziarie da parte del legislatore, sembrando quasi voler far sorgere una sorta di “obbligo di motivazione” della legge, almeno nella forma della relazione tecnica che spieghi dove sono i costi che impediscono di sostenere le spese per alcuni diritti non soddisfatti a causa di esigenze di bilancio (come è stato notato “la Corte sembra introdurre un principio rivoluzionario per il sistema giuridico italiano: il principio secondo cui ogni legge che incida negativamente nella sfera giuridica dei destinatari necessita di una congrua ed adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni”, cfr. G. Pepe, *Necessità di un’adeguata motivazione per la legge che incide restrittivamente sulla sfera giuridica dei cittadini?*, in *Lexitalia.it, Rivista di diritto pubblico*, 2015).

In secondo luogo, la stessa opinione pubblica potrebbe utilizzare il parere dell’organo per esercitare una sorta di “controllo parlamentare diffuso” e così anche sensibilizzarsi – forse – riguardo la necessità di prendere decisioni sostenibili. Si pensi alla campagna elettorale italiana appena conclusasi e che ha mostrato ancora una volta come il concetto di sostenibilità, l’attenzione al futuro, e in particolare la sostenibilità delle finanze pubbliche non abbia raggiunto il piano politico né quello dell’opinione pubblica. Infatti, non sembra si possa rimproverare la sola politica per il suo sguardo a breve termine: gli stessi elettori (almeno quelli italiani) sembrano chiedere sempre maggiore spesa pubblica, non sanzionando i partiti che si comportano in modo miope. Ancora una volta, e per quanto la conclusione possa apparire scontata, il problema ultimo sembra risiedere nell’educazione economico-finanziaria. Per questo alcuni correttivi sarebbero forse utili, *de iure condendo*, per spingere anche l’opinione pubblica ad avere uno sguardo maggiormente orientato al futuro.

Luca Bartolucci